



COMUNE DI OTTANA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 15-05-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (Art.151 del D.Lgs 267/2000 e art.10 del D.Lgs 118/2011).

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quindici**, del mese di **maggio** alle ore **09:50**, nella sala consiliare del Comune, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano presenti/assenti i Signori:

Saba Franco	P	Bussu Mario	P
Pittalis Stefania	P	Goddi Stefania	P
Soru Sofia	A	Porcu Fabrizio	P
Madeddu Salvatore	A	Soru Gianluca	P
Pittalis Barbara	A	Noli Gianni	P
Denti Marco	P		
Totale Presenti 8		Totale Assenti 3	

Assume la presidenza il Signor Franco Saba in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Mattu.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La riunione si tiene in presenza, osservando le condizioni di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di misure anti contagio da COVID-19 mediante l'utilizzo delle mascherine, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'igienizzazione delle mani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

Visti:

- l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
- l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visti:

- l’art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”
- il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/04/2021 contenente il rinvio al 31 maggio 2021 dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali;

Dato Atto che con apposita deliberazione di C.C. n. 14 in data odierna, su proposta della Giunta comunale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24

del 05/05/2021 le cui risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

Vista la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Richiamato l'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l'imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);

Visti:

- il comma 738 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;
- il comma 780 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data odierna, relativa all'approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale con le relative tariffe per l'anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 di data odierna, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data odierna, relativa alla verifica della quantità Aree P.I.P. e P.E.E.P. da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2021, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 172 comma 1 lettera b), come modificato e integrato dal D.Lgs 126 del 18.08.2020;

Delibera di Consiglio n.15 del 15-05-2021 Comune di Ottana

Richiamato l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 che dispone che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 e caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto di rinviare l'approvazione delle le tariffe la modifica dei regolamento della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamato l'art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09/12/2020 relativa all'approvazione del Rendiconto della gestione 2019 e l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 28 dicembre 2018, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;

Vista la relazione redatta dal Revisore dei Conti (verbale n. 9 del 13/05/2021), con la quale viene espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione 2021-2023, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Precisato che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;

Dato atto che i consiglieri comunali hanno formalmente espresso la rinuncia ai termini di deposito dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 15 del vigente regolamento di contabilità;

Constatato che, in relazione al suddetto schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Preso atto che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile dei documenti previsionali da parte del responsabile del Settore Contabile dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore contabile Dott.ssa Maria Cristina Murdeu, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati nel testo al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Delibera di Consiglio n.15 del 15-05-2021 Comune di Ottana

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali;
2. di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3. di prendere atto del rispetto dell'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012;
4. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è deliberato in pareggio finanziario complessivo così come previsto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;
7. di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri di cui all'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali		
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole <i>Data 14-05-2021</i>	Il Responsabile del Settore Contabile f.to <i>Maria Cristina Murdeu</i>
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole <i>Data 14-05-2021</i>	Il Responsabile del Settore Contabile f.to <i>Maria Cristina Murdeu</i>

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
f.to Franco Saba

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

☒ La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico comunale in data odierna, per 15 giorni consecutivi e sino al 10-06-2021, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 04/02/2016, nr. 2.

Lì, 26-05-2021

Il Vicesegretario
f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 26-05-2021

Il Vicesegretario
f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data _____

Il funzionario incaricato
